



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

**Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
ECONOMIA AZIENDALE
*BUSINESS ADMINISTRATION***

Classe L-18 - SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Immatricolati dall'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Economia Aziendale afferisce alla Classe L-18 delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo.

Si richiede inoltre un'adeguata preparazione di base in matematica e nella lingua inglese.

La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di laurea.

Gli eventuali obblighi formativi (OFA) derivanti da carenze nelle predette conoscenze dovranno essere colmati nel primo anno di corso, secondo le modalità previste dal predetto Regolamento.

Modalità di ammissione

La Laurea triennale adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero dei posti disponibili e le modalità di accesso sono resi pubblici nel relativo bando di ammissione presente al seguente link: <https://www.unibg.it/node/17815>.

Gli studenti vengono ammessi al corso sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di immatricolazione fino a copertura dei posti messi a disposizione.

Il sostenimento del TOLC-E è richiesto ai fini della verifica della preparazione iniziale, come definita nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test, e dell'eventuale assegnazione di OFA.

Il TOLC deve essere sostenuto entro le scadenze indicate nel Bando di ammissione.

La verifica della preparazione iniziale si considera assolta per gli studenti che conseguono un "punteggio soglia" secondo le modalità definite nel bando.

Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia minima prevista dal corso di laurea indicata nel bando è comunque possibile immatricolarsi, ma verrà attribuito un obbligo formativo



aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto.

L'OFA di Lingua Inglese si considera assolto anche in caso di possesso di adeguata certificazione di competenza linguistica di livello almeno B1 rilasciata da enti certificatori il cui elenco è presente nella pagina: <https://www.unibg.it/node/5927>.

I candidati che non hanno sostenuto il TOLC-E entro le scadenze previste dal Bando di ammissione, oppure che hanno sostenuto il TOLC-E ma non hanno raggiunto il "punteggio soglia", verranno ammessi con assegnazione d'ufficio di OFA e saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027, pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso. Per gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time il termine per l'assolvimento degli OFA sarà il 30 settembre 2028.

Tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione, le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC-E e le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA al seguente link: <https://dipsa.unibg.it/node/7357>

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso, in allegato, prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al regolamento didattico (parte didattica) sezione "Offerta didattica programmata".

Lo studente sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono corsi di insegnamento (lezioni), attività laboratoriali e seminariali, addestramenti linguistici, esercitazioni pratiche, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, tirocini, progetti, prova finale/tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento.

A ciascuna attività formativa curriculare è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui 8 ore di lezioni e mediamente 17 ore dedicate allo studio individuale. Per i laboratori per 1 CFU sono previste tendenzialmente 8 ore di attività in aula e 17 ore dedicate al lavoro individuale e ai lavori di gruppo; nel di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico l'impegno richiesto allo studente può variare fino a 2 ore per le attività in aula e 23 ore dedicate allo studio individuale e ai lavori di gruppo.

La lingua di insegnamento è l'italiano. Possono essere previsti corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dalle competenti Strutture didattiche.



Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Le lezioni non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

Alcuni laboratori hanno la frequenza obbligatoria.

I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.



Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
- c) quando si tratti di attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il Corso di studio può prevedere lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella stesura di una breve relazione scritta o di una tesi, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

La prova dovrà consentire di valutare l'acquisita padronanza degli strumenti metodologici, teorici e delle loro applicazioni, appresi durante il corso di laurea, nonché la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di individuare e consultare correttamente le fonti per l'accesso a dati empirici, nonché di svolgere appropriate analisi dei dati.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto.

Con la prova si valuta l'acquisita padronanza degli strumenti metodologici, teorici e delle loro applicazioni, appresi durante il corso di laurea, nonché la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di individuare e consultare correttamente le fonti per l'accesso a dati empirici, nonché di svolgere appropriate analisi dei dati.

In coerenza con il percorso formativo e le caratteristiche previste, la prova finale può consistere in:



- (i) un elaborato di ricerca e approfondimento su tematiche coerenti con il percorso formativo (tesi);
- (ii) un elaborato basato sulla rielaborazione e la lettura critica di pubblicazioni scientifiche e/o dati (relazione);
- (iii) un elaborato basato sull'esperienza di tirocinio (relazione).

La tesi può essere richiesta dagli studenti che abbiano conseguito una media di 99/110 negli esami sostenuti e maturato almeno 120 cfu.

La relazione può essere richiesta dagli studenti che abbiano maturato almeno 150 cfu.

La prova finale è di norma redatta in lingua italiana. Può essere, in accordo con il docente relatore, redatta anche in lingua inglese. Nel caso in cui la prova finale venga redatta in lingua inglese dovrà essere accompagnata da un sunto in lingua italiana.

Il relatore può essere un docente o un ricercatore o un docente a contratto dell'Università degli Studi di Bergamo. Il Consiglio di Dipartimento definisce le modalità di assegnazione delle tesi e delle relazioni ai relatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento e una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo e i riferimenti bibliografici del lavoro finale e di presentare alla commissione la sua valutazione in merito. Nel caso della tesi di ricerca e approfondimento deve anche seguirne la preparazione.

Il relatore, qualora lo ritenesse opportuno, può proporre la nomina di un 'correlatore', un esperto di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà la sua testimonianza alla Commissione prima della formulazione del voto.

Commissione e valutazione della prova finale di laurea triennale

1. La composizione della Commissione per la valutazione della prova finale, unitamente al calendario dei lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.
2. La Commissione, composta da un minimo di 3 membri, è costituita in maggioranza da professori e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un Professore di prima o seconda fascia.
3. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.
4. Potranno far parte della Commissione anche i professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, studiosi iscritti all'albo dei cultori del Dipartimento nonché professori non di ruolo in servizio nell'Ateneo nell'anno accademico interessato, entro un numero massimo di 4.
5. La Commissione deve esprimere il proprio giudizio tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente.
6. La valutazione di partenza (punteggio base) è data dalla media curriculare ponderata, con i corrispondenti crediti formativi, dei voti conseguiti nelle singole valutazioni di profitto (esami valutati in trentesimi), espressa in centodecimali dei voti.
7. La media curriculare finale viene arrotondata all'unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso se abbia decimali pari o superiori a 0,50.
8. Per le tesi, la Commissione potrà disporre di un massimo di 7 punti oltre il punteggio base con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia 102 su 110.
9. Per la relazione, la Commissione potrà disporre di un massimo di 3 punti oltre il punteggio base con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia 106 su 110.
10. Ai fini del superamento dell'esame finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

Per ulteriori specifiche su modalità di svolgimento, termini e adempimenti amministrativi si rinvia al Regolamento prove finali di laurea pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Aziendali: <http://dipsa.unibg.it/node/8039>

Il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato che riporta le



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.